

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1653 del 01/04/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1554 del 24/05/2016 con scadenza di validità in data 09/06/2031, per l'impianto "Ecocity", destinato ad attività di cogenerazione, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Fausto Coppi snc, intestato alla società HERA Spa.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1766 del 01/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno APRILE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1554 del 24/05/2016 con scadenza di validità in data 09/06/2031, per l'impianto "Ecocity", destinato ad attività di cogenerazione, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Fausto Coppi snc, intestato alla società **HERA Spa**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** per aggiornamento del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società HERA Spa (C.F. e P. IVA 04245520376) per l'impianto di cogenerazione denominato "Ecocity" destinato ad attività di produzione di energia termica per teleriscaldamento ed energia elettrica, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Fausto Coppi snc, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1554 del 24/05/2016, con scadenza di validità in data 09/06/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento prot. n. 17998 del 10/06/2016 (successivamente modificato ed integrato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3882 del 04/08/2021³), inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito a intervento di revamping della sezione cogenerativa, con dichiarazione di prosecuzione senza

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Determina di adozione della modifica non sostanziale con concessione della deroga richiesta per la matrice scarico in pubblica fognatura di cui all'allegato B del vigente provvedimento DET-AMB-2016-1554 del 24/05/2016, confluita nella pratica Sinadoc 17383/2021.

modifiche delle altre matrici autorizzate.

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA Spa (C.F. e P. IVA 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno, via Fausto Coppi snc, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P del Comune di Casalecchio di Reno in data 26/05/2021 (Prot. n. 13439) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di intervento di revamping della sezione cogenerativa della centrale Ecocity.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23315 del 07/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/09/2021 al PG/2021/138351 e confluito nella **Pratica SINADOC 25744/2021**, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA in oggetto.
- La società HERA Spa con nota Prot. n. 9761/21 del 15/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/10/2021 al PG/2021/159828, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la

⁴ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Casalecchio di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti ambientali, urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza interna di ARPAE e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-1554 del 24/05/2016, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 09/06/2031**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.4.4.2 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 31/03/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁶

*(determina firmata digitalmente)*⁷

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁶ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HERA Spa - “Ecocity”
Attività di cogenerazione
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Fausto Coppi s.n.c.

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione di energia termica ed elettrica svolta dalla società HERA Spa nella centrale di cogenerazione Ecocity in comune di Casalecchio di Reno, via Fausto Coppi snc, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società HERA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: UNITA' COGENERATIVA A – P. T. nominale = 5125 KW

Portata massima (*)	9300 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	24 h/g

(*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni di esercizio normalizzate.

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	15 mg/Nm ³

I valori di concentrazione massima degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso pari a 15%.

Il limite massimo di concentrazione relativo agli ossidi di zolfo si ritiene rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il gas metano.

Impianto di abbattimento: depuratore catalitico

Fino alla data di messa a regime della nuova unità cogenerativa A, continuano a valere i limiti di concentrazione massima degli inquinanti stabiliti nel corrispondente allegato della DET-AMB-2016-1554 del 24/05/2016.

EMISSIONI E2

PROVENIENZA: UNITA' COGENERATIVA B

Portata massima (*)	9300 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	24 h/g

(*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni di esercizio normalizzate.

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di concentrazione massima degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 15%.

Il limite massimo di concentrazione relativo agli ossidi di zolfo si ritiene rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il gas metano.

Impianto di abbattimento: depuratore catalitico.

EMISSIONI N° 3 - 4 - 5 - 6

PROVENIENZA: CALDAIE

Portata massima (*)	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	24 h/g

(*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni di esercizio normalizzate.

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di concentrazione massima degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il limite massimo di concentrazione relativo al materiale particolato ed agli ossidi di zolfo si ritiene rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il gas metano.

Ai sensi dell'art 273-bis, comma 5 del Dlgs 152/2006 a partire dal 1° gennaio 2025 i valori di concentrazione massima ammessa di inquinanti sono:

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di concentrazione massima degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Il limite massimo di concentrazione relativo al materiale particolato ed agli ossidi di zolfo si ritiene rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il gas metano.

Per l'adeguamento ai limiti di concentrazione sopra riportati, se necessario, il Gestore di stabilimento dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: metodo UNI EN 15259:2008;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- UNI EN 14790:2017 per la determinazione della umidità – vapore acqueo;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- Metodo UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche, etc..) per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000), ISO 10849 (metodo di misura automatico); analizzatori automatici (celle elettrochimiche, IR, UV, FTIR) per la determinazione degli ossidi di azoto;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Metodo UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) per la determinazione degli ossidi di zolfo;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

“Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1 a seguito della sostituzione dell’unità cogenerativa A deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/12/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l’azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L’ARPAE, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società HERA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per i punti di emissione E3, E4, E5 ed E6. I dati acquisiti dal sistema di monitoraggio in continuo dovranno essere messi a disposizione

dell'Autorità di controllo qualora ne faccia richiesta, per gli inquinanti materiale particolato e ossidi di azoto.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta HERA Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni dell'AUA vigente (agli atti di ARPAE Pratica Sinadoc n. 12571/2016);
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA vigente, in particolare:
 - Elaborato "Relazione tecnica" datato 21/05/2021 (agli atti di ARPAE in data 08/09/2021 al PG/2021/138351).
 - Elaborato "Integrazione Relazione tecnica" datato 14/10/2021 (agli atti di ARPAE in data 18/10/2021 al PG/2021/159828).

Pratica Sinadoc 25744/2021

Documento redatto in data 31/03/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.